

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2000

che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE*[notificata con il numero C(2000) 3701]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/807/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 84/90/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/163/CEE ⁽⁴⁾, stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE.
- (2) La decisione 90/442/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione del 17 dicembre 1996 ⁽⁶⁾, stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali.
- (3) È necessario consolidare e aggiornare le succitate decisioni. Per una maggiore trasparenza è opportuno abrogare le suddette decisioni ed adottare una nuova decisione.
- (4) La decisione n. 2/1999 della Commissione del Comitato misto CE-Andorra, del 22 dicembre 1999, relativa alle modalità di applicazione del protocollo, firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997, sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra ⁽⁷⁾ prevede la partecipazione di Andorra al sistema di notifica delle malattie animali (ADNS).
- (5) Sarà prossimamente creato un nuovo sistema informatizzato di trasmissione via internet delle informazioni sulle malattie animali, a norma della direttiva 82/894/CEE.
- (6) Il Belgio, la Finlandia, la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna hanno cambiato il rispettivo sistema di numerazione delle regioni utilizzato nell'ambito della procedura di notifica.
- (7) Per migliorare tale procedura è necessario adottare disposizioni che permettano la localizzazione più precisa

dei focolai, con riferimento alla longitudine e alla latitudine.

- (8) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non devono essere pubblicati.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati I, II e III della presente decisione.

Articolo 2

Nell'ambito della procedura di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse avvalendosi dei codici figuranti negli allegati IV-X della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 4

Alla data indicata all'articolo 3 sono abrogate le decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.⁽²⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27.⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.1984, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 61 del 4.3.1989, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 227 del 21.8.1990, pag. 39.⁽⁶⁾ C(1996) 4032 def.⁽⁷⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84.